

Allegato = A"
Raccolta n° 2537

GRUPPO D'INTERVENTO GIURIDICO

STATUTO

art. 1 - costituzione

E' costituita con sede in Cagliari, ai sensi di legge e degli arti articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) 460/1997, una libera associazione (di seguito nominata Associazione) nella forma di Organizzazione di volontariato, apartitica, avente caratteristica di tutela dell'ambiente e dei diritti civili attraverso l'attività giuridica nella sua forma più ampia, denominata "Gruppo d'Intervento Giuridico", denominazione utilizzata in tutta l'attività sociale. Il logo dell'Associazione è costituito da un marchio grafico stilizzato riprodotto un'Aquila ad ali spiegate inserita in un cerchio con al lato sinistro la scritta "Gruppo d'Intervento Giuridico". Il logo è scelto dal Presidente e ratificato dal Consiglio direttivo e può essere modificato secondo le medesime procedure. L'Associazione, già iscritta all'Anagrafe Onlus con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la Sardegna n. AC/5768/07 del 6 febbraio 2007 e già riconosciuta quale "associazione di protezione ambientale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986 con D.M. Ambiente n. 203 del 18 luglio 2016, confermato con D.M. Transizione Ecologica n. 76 del 15 febbraio 2022. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge esclusivamente le attività indicate negli articoli seguenti e quelle direttamente connesse, con divieto di attività differenti, non distribuisce - nemmeno in modo indiretto - utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che destinazione o distribuzione siano imposte per legge, impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. In caso di iscrizione dell'Associazione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (RUNTS), alla denominazione sociale si aggiungerà l'acronimo "ODV".

art. 2 - finalità

L'Associazione, basata su metodi democratici, ha come finalità la promozione, lo sviluppo e l'attuazione delle forme di tutela giuridica dell'ambiente, della vita umana, e degli "altri" animali, delle relazioni fra gli individui, singoli ed associati, e l'ambiente naturale. E' luogo di studio e approfondimento giuridico, si pone al servizio dei cittadini e delle forme esponenziali per l'assistenza e la consulenza in materia di tutela del diritto all'ambiente, alla salute e dei diritti civili anche nell'ambito del procedimento di formazione degli atti legislativi, amministrativi e del procedimento amministrativo con particolare riguardo al diritto all'informazione. Può realizzare o contribuire alla realizzazione di ricerche di carattere scientifico nel campo della tu-

Stefano Deiana

tela, della salvaguardia e della promozione dell'ambiente e dei beni culturali. L'Associazione esercita in via principale attività nei seguenti ambiti di cui all'art. 5, comma 1°, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;
- e) promozione della cultura della legalità e della difesa dei diritti umani, civili, politici, sociali, con particolare riferimento al diritto all'ambiente e alla salute esteso alla generalità dei cittadini.

art. 3 - attività giudiziale

Per perseguire i fini di cui ai precedenti articoli l'Associazione è impegnata a promuovere azioni e a fornire ogni forma di sostegno possibile per la tutela dell'ambiente e dei diritti civili in via stragiudiziale e anche quando sia necessario adire le vie giudiziali per il perseguimento dello scopo sociale e del presente impegno. A tale scopo l'Associazione può addivenire anche a specifici accordi formali o convenzioni con professionisti legali.

art. 4 - attività

L'Associazione intende svolgere la propria attività in rapporto con organismi ed enti pubblici, sia di carattere istituzionale che scientifico. A tale scopo può stipulare accordi e convenzioni. L'Associazione può aderire ad istituzioni a carattere giuridico e ad associazioni ambientaliste ed ecologiste mantenendo il suo ordinamento interno e stipulando specifico accordo in tal senso. Intento specifico e di prospettiva dell'Associazione è quello di realizzare un vero e proprio servizio dai caratteri pubblicistici tali da assimilarlo al "difensore civico dell'ambiente". Le attività sociali sono poste in essere grazie all'apporto prevalente di volontari.

art. 5 - fondi

Intento dell'Associazione è raggiungere il proprio sostentamento finanziario attraverso le annuali quote sociali, nonché i liberi contributi di aderenti, di cittadini e di istituzioni pubbliche e private, nonché di associazioni ambientaliste e

Stefano Deiana

culturali, anche attraverso accordi di cui al precedente art. 4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore in base a deliberazione assembleare.

art. 6 - adesioni

All'Associazione possono aderire persone fisiche, persone giuridiche, associazioni non riconosciute, comitati che avranno, in ogni caso, diritto ad un solo voto nell'Assemblea dei Soci. Sulla richiesta di adesione decide il Consiglio direttivo, a maggioranza semplice. In caso di non accoglimento della richiesta di iscrizione sono comunicate al richiedente le motivazioni del rigetto della richiesta di iscrizione. I rappresentanti di partiti politici non possono ricoprire cariche sociali. La quota sociale è stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

art. 7 - cariche sociali

Tutti i Soci, con l'esclusione di cui all'art. 6, sono eleggibili alle cariche sociali, purchè persone fisiche, in rispetto al principio della parità di genere (art. 51 cost.). Le cariche sociali sono:

- a) Presidente;
- b) Consiglio direttivo, composto dal Presidente e da altri quattro-sei membri, di cui almeno un terzo donne (con arrotondamento all'unità di misura superiore), con funzioni di indirizzo dell'attività dell'Associazione;
- c) Assemblea dei Soci, che elegge e revoca le cariche sociali, approva i bilanci e programma le attività associative.

Qualora non sia diversamente stabilito dal presente atto, le deliberazioni e le elezioni s'intendono effettuate a maggioranza semplice. L'iscrizione è annuale e comporta il versamento della quota e l'osservanza del presente Statuto. La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
- b) per morosità, dopo un mese dall'invito a pagare le quote associative scadute;
- c) per espulsione a causa di gravi violazioni dello Statuto, con delibera unanime del Consiglio direttivo.

art. 8 - presidente

Il Presidente ha la rappresentanza formale, sostanziale e processuale dell'Associazione. Ha il compito di porre in essere la necessaria attività per far fronte alle contingenti esigenze dell'Associazione, dopo rapida ed informale consultazione con gli altri membri del Consiglio direttivo. Redige il bilancio annuale da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Qualora si pongano esigenze improrogabili di azione a causa di pericoli per l'ambiente ed i diritti civili, il Presidente svolge l'attività necessaria senza ritardo, con

ratifica informale del Consiglio direttivo. Il Presidente può incaricare singoli o gruppi di Soci di compiti programmatici, istruttori e attuativi concernenti specifiche attività dell'Associazione.

art. 9 - assemblea dei Soci

Le convocazioni dell'Assemblea dei Soci sono effettuate dal Presidente mediante avvisi circolari spediti via posta ordinaria, posta elettronica, telefax ovvero consegnati al domicilio dei Soci almeno dieci giorni prima della data prefissata. E' consentito l'intervento in assemblea di soci che si trovino in luoghi diversi da quello in cui è convocata l'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, quali ad esempio la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di esercitare il diritto di voto. In ogni caso il presidente, insieme al segretario o al Notaio, devono trovarsi nel luogo in cui è stata convocata l'assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando i presenti raggiungano i due terzi dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio direttivo ogni volta che lo si ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per approvare il bilancio annuale, redatto chiaramente sulle voci "entrate" e "uscite", la relazione consuntiva e programmatica dell'attività dell'Associazione, redatte dal Presidente e approvate dal Consiglio direttivo. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice degli intervenuti e votanti. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo dei Soci al Presidente, con prefissazione dei punti all'ordine del giorno. L'Assemblea delibera su:

- a) nomina e revoca degli organi sociali direttivi;
- b) approvazione del bilancio e della relazione consuntiva e programmatica;
- c) promozione di responsabilità nei confronti degli organi sociali direttivi;
- d) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) regolamento attuativo dello statuto;
- f) scioglimento, trasformazione, fusione dell'Associazione.

Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto sono valide in seconda convocazione qualora il numero degli intervenuti sia almeno pari a un decimo dei Soci e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Tutte le cariche sociali hanno durata biennale, sono gratuite e i Soci che le

ricoprono sono rieleggibili.

art. 10 - deliberazioni assembleari

Le deliberazioni assembleari sono assunte in base ai voti dei Soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento verranno nominati nella stessa Assemblea uno o più liquidatori. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore in base a deliberazione assembleare. Di ogni delibera assembleare sarà tenuto verbale scritto in apposito libro, così delle delibere di straordinaria amministrazione adottate dal Consiglio direttivo, quali quelle di cui all'art. 7 del presente Statuto. Il libro dei verbali, tenuto nella sede sociale, è liberamente consultabile dai Soci.

art. 11 - istituzioni di sedi regionali e provinciali.

L'Associazione può istituire sedi locali in tutte le Regioni e le Province, avendo riguardo alla presenza di Soci, all'attività svolta e alle prospettive di crescita dell'Associazione. Su indicazione dei Soci aventi residenza nel territorio di competenza regionale o provinciale e previa delibera del Consiglio direttivo, il Presidente nomina il Responsabile della sede regionale o locale e comunica l'eventuale delega dei poteri di rappresentanza, l'ambito regionale o provinciale di competenza e ogni altro elemento utile per il buon andamento dell'Associazione. I Soci aventi residenza nel territorio di competenza della sede regionale o provinciale possono costituire un Consiglio direttivo regionale o provinciale per coadiuvare il Responsabile della sede regionale o provinciale nello svolgimento delle attività associative. Per l'elezione e il funzionamento del Consiglio direttivo regionale e provinciale si applicano le disposizioni relative all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 9. La delega dei poteri di rappresentanza in sede regionale o provinciale, qualora effettuata, ha durata biennale ed è rinnovabile. In ogni caso la sede nazionale dell'Associazione non risponde delle obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dalle sedi regionali o provinciali dell'Associazione. Specifiche disposizioni sono disposte con regolamento attuativo approvato con deliberazione assembleare.

art. 12 - disposizioni residue.

Per quanto non diversamente stabilito nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Stefano Delipari

Stefano Delipari

